

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3199

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro della Sanità

(DE LORENZO)

e col Ministro dell'Ambiente

(RIFFOLO)

(V. Stampato Camera n. 5826)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1992

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 gennaio 1992*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990 e del Protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del Centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, e il protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.436 milioni per l'anno 1992, in lire 2.338 milioni per l'anno 1993 ed in lire 2.397 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 1.732 milioni per l'anno 1992 ed a lire 867 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico del capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, e quanto a lire 704 milioni per l'anno 1992, a lire 1.471 milioni per l'anno 1993 ed a lire 1.530 milioni a decorrere dall'anno 1994, a carico del capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.